

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2068 DELLA COMMISSIONE**del 17 novembre 2015****che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 12 del regolamento (UE) n. 517/2014 stabilisce alcune prescrizioni in materia di etichettatura per i prodotti e le apparecchiature che contengono, o il cui funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra stabilite dal regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione ⁽²⁾ e aggiunge prescrizioni di etichettatura per le schiume e i gas fluorurati a effetto serra immessi sul mercato per usi specifici.
- (2) Per esigenze di chiarezza, è opportuno definire la formulazione esatta delle informazioni da riportare sulle etichette di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014 e precisare alcune prescrizioni in materia di layout e collocamento di tali etichette ai fini della loro visibilità e leggibilità.
- (3) Al fine di garantire che si utilizzi un'unica etichetta per i prodotti contenenti gas fluorurati ad effetto serra, che sono soggetti anche al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, in particolare per l'etichettatura dei container, compresi i fusti, le bombole e le cisterne stradali e ferroviarie, le informazioni da riportare sulle etichette di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 dovrebbero essere riportate nella sezione dell'etichetta riservata alle informazioni supplementari.
- (4) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1494/2007.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 24 del regolamento (UE) n. 517/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce il formato delle etichette per i tipi di prodotti e di apparecchiature di cui all'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) n. 517/2014, nonché per i gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 12, paragrafi da 6 a 12, di detto regolamento.

*Articolo 2***Formato dell'etichettatura**

1. Le informazioni risaltano chiaramente sullo sfondo dell'etichetta e hanno una dimensione e una spaziatura che le rendono chiaramente leggibili. Quando le informazioni stabilite dal presente regolamento sono aggiunte su un'etichetta già apposta sul prodotto o sull'apparecchiatura in questione, le dimensioni dei caratteri non sono inferiori alle dimensioni minime delle altre informazioni presenti sull'etichetta, su altre targhette esistenti o su altre etichette di informazione del prodotto.

⁽¹⁾ GUL 150 del 20.5.2014, pag. 195.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra (GUL 332 del 18.12.2007, pag. 25).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).

